

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE N. 473 DEL 24/03/2022

O G G E T T O

**LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA KENNEDY, 13 AD ARZIGNANO (VI) DESTINATO A
GAP. APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTUALE.**

Proponente: UOS PATRIMONIO IMPIANTI E MANUTENZIONI
Anno Proposta: 2022
Numero Proposta: 440/22

Il Responsabile dell'U.O.S. Patrimonio, Impianti e Manutenzioni riferisce:

Con deliberazione n. 145 del 26.03.2008 della disciolta Azienda ULSS n. 5 Ovest Vicentino, in seguito confluita nell'Azienda ULSS n. 8 Berica, venne approvata l'acquisizione in locazione di un mini appartamento di proprietà del Sig. G. Albiero, sito ad Arzignano in Viale Vicenza n. 32, destinato ad ospitare due pazienti psichiatrici seguiti dal Centro Arcobaleno di Arzignano.

L'appartamento, tutt'ora in locazione all'Azienda ULSS 8, è inserito fra i Gap (gruppi di appartamenti protetti) previsti dalla DGR 1616/2008 integrata dalla DGR 1673/2018 ed è quindi ricompreso tra i servizi di residenzialità leggera attuati dal Dipartimento di Salute Mentale, come esito di efficace de-istituzionalizzazione e di riduzione dei costi della residenzialità ad alta intensità assistenziale.

Nel corso del tempo, a causa della fisiologica usura dell'immobile, è emersa la necessità di eseguire alcuni interventi di manutenzione straordinaria nell'appartamento, tra i quali le sostituzioni della caldaia vetusta di 27 anni e del box doccia ormai arrugginito.

Tali interventi, spettanti per legge al proprietario, sono stati più volte richiesti al locatore con note conservate agli atti del procedimento, che però non hanno mai avuto riscontro da parte della proprietà.

In conseguenza a quanto sopra esposto, l'UOS Patrimonio, Impianti e Manutenzioni in accordo con il Dipartimento di Salute Mentale, con nota prot. n. 38330 del 09.04.2021 conservata agli atti, ha effettuato, in via preventiva, una ricerca atta a reperire sul mercato un appartamento dotato delle caratteristiche previste per i GAP dalla DGRV 1616/2008 proponendo un canone annuo simile a quello attualmente in essere (€ 4.939,00), ma comunque non superiore a € 6.000,00.

Successivamente, con nota del 05.07.2021 conservata agli atti, il Direttore del Dip.to di Psichiatria 2 ed il Dirigente Responsabile dell'UOS Percorsi Riabilitativi, hanno chiesto al Direttore dei Servizi Socio-Sanitari, l'autorizzazione a disdettare l'appartamento di Viale Vicenza, 32 ad Arzignano e a stipulare un contratto per l'utilizzo di una nuova soluzione abitativa, più idonea agli utenti e rispondente ai criteri igienico-sanitari previsti dalle norme di autorizzazione all'esercizio di cui alla DGR 1616/2008, precisando che, visti i tempi tecnici previsti contrattualmente per l'inoltro della disdetta dal contratto attualmente in essere (mesi sei), si sarebbe dovuto prevedere un periodo di sovrapposizione dei due affitti.

Con mail del 05.07.2021, conservata agli atti, il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari ha espresso parere favorevole alla richiesta di cui sopra.

In esito alla ricerca è stata individuata un'unica offerta rispondente ai requisiti richiesti, relativa ad un immobile di proprietà di C.I.F.I. Spa, sito ad Arzignano in Via Kennedy n. 13, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Arzignano (V) Sez. U, foglio 2, particella 1316, sub. 68, Cat. A/2 completamente arredato, proposto ad un canone annuo di € 5.400,00 oltre alle spese relative agli oneri accessori ex art. 9 L. 392/1978, quantificate in circa € 50,00 al mese.

Tutto ciò premesso ed atteso che lo schema contrattuale predisposto da C.I.F.I. Spa è conforme alle intese intervenute, si propone al Direttore Generale di approvare lo schema contrattuale allegato e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il medesimo Responsabile ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale in materia.

Acquisito il parere di congruità, in relazione agli obiettivi assegnati, da parte del Direttore dell'Unità Operativa Complessa "Servizi Tecnici e Patrimoniali".

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Tutto ciò premesso

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di stipulare, per le motivazioni espresse in premessa, il contratto di locazione relativo all'immobile sito in Via Kennedy, 13 ad Arzignano (VI), censito al Catasto Fabbricati del Comune di Arzignano (VI) Sez. U, foglio 2, mappale 1316, sub. 68, Cat. A/2, comprensivo di arredo, di proprietà di C.I.F.I. Spa;
2. di prendere atto che il contratto avrà validità di anni quattro, dalla data di sottoscrizione fino al 28.02.2026;
3. di approvare lo schema di contratto per l'immobile di cui al punto 1), allegato e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di autorizzare l'Ing. Antonio Nardella, Responsabile dell'UOS Patrimonio, Impianti e Manutenzioni, alla sottoscrizione del contratto di cui al punto precedente;
5. di prendere atto che la spesa relativa al canone annuo di locazione, sarà a carico del conto n. 5601000005 "Affitti Passivi" del bilancio sociale area ovest 2022, per €. 4.500,00, per €. 5.400,00 nel medesimo conto dei bilanci sociali area ovest degli anni successivi fino al 2025 e per €. 900,00 del bilancio sociale area ovest 2026;
6. di dare atto che le spese relative agli oneri accessori ex art. 9 L. 392/1978 a carico del conduttore, stimate in circa €. 600,00 all'anno, saranno a carico del conto n. 5601000005 "Affitti passivi" del bilancio sociale area ovest per €. 500,00 nel bilancio 2022, per €. 600,00 nei bilanci 2023 – 2025, per €. 100,00 nel bilancio 2026;
7. di prendere altresì atto che la spesa di €. 1.350,00 per il deposito cauzionale sarà a carico del conto n. 0506000115 "Crediti per depositi cauzionali" del bilancio sociale area ovest 2022;
8. di dare atto che le spese di bollo e registrazione del contratto, quantificate ai sensi dell'art. 17 del contratto medesimo complessivamente in circa euro 280,00 per tutto il periodo contrattuale, trovano copertura nel bilancio sociale area ovest 2022 al conto n. 5803000020 "Imposte e tasse" per euro 118,00 e per euro 54,00 nei bilanci sociali area ovest degli esercizi successivi fino al 2026;
9. di pubblicare il presente atto all'albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(per il dr. Salvatore Barra - dr.ssa Romina Cazzaro)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO
(stipulato ai sensi dell'art.2, comma 1, L. 9 dicembre 1998, n. 431)

TRA

C.I.F.I. Spa, con sede in Treviso, Via Diaz n. 3, C.F e P.IVA: 01215020262, in persona del legale rappresentante Dott. Andrea Negroni, C.F. NGR NDR 64B09 L117K, munito dei necessari poteri, di seguito denominato il "LOCATORE",

E

AZIENDA ULSS n. 8 "BERICA", con sede in Vicenza, Viale Rodolfi n. 37, C.F. e P.IVA: 02441500242, legalmente rappresentata dall'Ing. Antonio Nardella, Responsabile dell'UOS Patrimonio, Impianti e Manutenzioni, munito dei necessari poteri, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda ULSS n. 8 Berica Viale Rodolfi, 37 a Vicenza, di seguito denominata il "CONDUTTORE", congiuntamente anche solo le "Parti",

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

1. DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE.

1.1 Il Locatore concede in locazione al Conduttore, che accetta, l'unità immobiliare sita in ARZIGNANO (VI), via Kennedy 13, così censita al Catasto Fabbricati del Comune di Arzignano (VI): Sezione U – Foglio 2 – m.n. 1316 sub 68, categoria A/2. Trattasi di miniappartamento ubicato in Via Kennedy n. 13, al piano 7°, interamente arredato. L'elenco degli arredi e lo stato in cui essi si trovano verrà recepito in separato verbale di consegna del bene immobile che, sottoscritto dalle Parti, costituirà parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2. MODIFICHE ALL'IMMOBILE.

2.1 Il Conduttore non potrà apportare modifiche o miglioramenti alcuni alla cosa locata ed agli impianti tutti, senza la preventiva autorizzazione scritta del Locatore.

2.2 Ogni aggiunta o modifica effettuata dal conduttore, che non possa essere tolta senza danneggiare l'immobile, resterà a beneficio del locatore senza che nulla sia dovuto al Conduttore, neanche a titolo di rimborso spese. Il Locatore potrà, in alternativa, chiedere la riduzione in pristino dei locali a cura e spese del Conduttore.

2.3 In ogni caso il Conduttore esonera e manleva espressamente il Locatore dagli obblighi, dalle sanzioni e dalle responsabilità che possano derivargli ai sensi della normativa vigente in materia e, in particolare, ai sensi della L. 47/85 e successive modifiche ed integrazioni, in conseguenza delle opere e modifiche eseguite dal Conduttore sull'immobile locato.

3. DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE.

3.1 L'unità immobiliare è locata ad uso esclusivo di abitazione e ne è vietato il mutamento della destinazione, a qualsivoglia titolo, senza il consenso scritto del Locatore. L'inosservanza della presente clausola produrrà *ipso jure* la risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.

4. DURATA DELLA LOCAZIONE.

4.1 La durata della locazione viene fissata e stabilita, ai sensi del comma 1, dell'art. 2 L. 431/1998, in anni 4, con decorrenza dalla data di sottoscrizione e scadenza il 28.02.2026. Tale durata si protrarrà automaticamente per un eguale periodo salvo che il Locatore, con raccomandata o pec da recapitarsi sei mesi prima della prima scadenza contrattuale, manifesti al Conduttore la propria intenzione di adibire l'immobile agli usi od effettuare al suo interno le opere di cui all'art. 3 L. 431/1998, ovvero ancora cedere l'immobile alle condizioni e modalità previste nel medesimo articolo.

4.2 Il Conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto, dandone comunicazione mediante lettera raccomandata o pec, da inviarsi almeno 6 mesi prima della scadenza.

5. RINNOVO SUCCESSIVO ALLA SCADENZA CONTRATTO.

5.1 Alla seconda scadenza del contratto ciascuna delle Parti ha il diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni, o per rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata o pec da inviare all'altro contraente almeno sei mesi prima della scadenza. La parte interpellata deve rispondere a mezzo lettera raccomandata o pec, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della raccomandata o pec di cui al secondo periodo. In mancanza di risposta o di accordo, il contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione della locazione, senza possibilità di un suo rinnovo tacito.

6. CANONE.

6.1 Il canone locazione viene liberamente e di comune accordo fissato e stabilito nella somma di euro 5.400,00 annuali (cinquemilaquattrocento/00). Il canone dovrà essere corrisposto in rate mensili anticipate dell'importo di euro 450,00 mensili (quattrocentocinquanta/00) ciascuna, con versamento sul conto corrente bancario n. IT 89X 05034 12000 0000 0000 7111 entro il 5 di ogni mese con valuta per il beneficiario. Il canone di locazione non sarà soggetto ad aggiornamento ISTAT ai sensi e per gli effetti cui all'art. 3, comma 1, del D.L. n. 95/2012, convertito con L. 135/2012 e successive modificazioni.

7. ONERI ACCESSORI.

7.1 Sono interamente a carico del Conduttore gli oneri accessori specificamente indicati all'art. 9 L. 392/78 e saranno corrisposti direttamente al Locatore negli stessi termini e modalità di pagamento del canone di locazione, salvo conguaglio. Per tutta la durata originaria o rinnovata della presente locazione, gli oneri accessori mensili saranno corrisposti con riferimento al "Riparto del Preventivo Gestione ordinaria" aggiornato di anno in anno, fermo restando il conguaglio in sede di approvazione del consuntivo annuale di gestione.

8. MOROSITA'.

8.1 La morosità del Conduttore nel pagamento, anche parziale, di uno solo dei canoni di locazione e degli oneri accessori costituirà causa di risoluzione del contratto, quando il Locatore dichiara di volersi avvalere della presente clausola, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni subiti.

8.2 Il Conduttore non potrà far valere alcuna eccezione od azione, se non dopo il pagamento di quanto dovuto a titolo di ritardato pagamento di canoni ed oneri accessori.

8.3 Ove il Locatore non si avvalga della facoltà concessagli dalla clausola risolutiva, il ritardato pagamento del canone di locazione e degli oneri accessori, darà luogo alla corresponsione dell'interesse legale maggiorato di 7 (sette) punti percentuali.

9. DEPOSITO CAUZIONALE.

9.1 A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto, il Conduttore versa al Locatore una somma di euro 1.350,00 (milletrecentocinquanta/00), pari a tre mensilità del canone, quale deposito cauzionale.

9.2 Tale importo non potrà essere utilizzato e imputato a pagamento dei canoni e sarà dal Locatore rimborsato al Conduttore a contratto ultimato, ad avvenuta riconsegna dell'unità immobiliare locata e dopo liquidati e pagati i danni che dovessero essere riscontrati all'atto della riconsegna, entro quindici giorni dalla sottoscrizione del verbale di consegna dei locali.

10. RESPONSABILITA'.

10.1 Il Conduttore è direttamente responsabile verso il Locatore ed i terzi dei danni causati per l'uso dell'unità immobiliare locata, nonché per loro colpa da spargimento di acqua, fughe di gas ed ogni altro abuso o trascuratezza nell'utilizzo del bene stesso che possa ridurne il valore e/o il godimento.

10.2 Il Conduttore esonera espressamente il Locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti o molestie che potessero derivargli da fatto od omissione di terzi.

10.3 Il Locatore è esonerato da ogni o qualsiasi responsabilità per danni derivanti da eventuale sospensione dei servizi.

10.4 Nel caso di sopravvenuta inagibilità o inidoneità all'uso contrattuale di tutti o parte dei locali, che comportino la risoluzione del contratto, il Locatore dovrà soltanto restituire la parte di corrispettivo anticipato, proporzionalmente al mancato godimento, con esclusione di ogni altro indennizzo e risarcimento di danni; così convenzionalmente derogato, per quanto necessari, il disposto dell'articolo 1578 c.c.

11. STATO DEI LOCALI - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA COSA LOCATA.

11.1 Il Conduttore dichiara di aver esaminato i locali e di averli trovati adatti al proprio uso, in buono stato di manutenzione, esenti da vizi e difetti evidenti e si obbliga a riconsegnarli alla scadenza del contratto nello stesso stato, comprensivi di tinteggiatura, da eseguirsi mediante impiego di ditta specializzata del settore, salvo il normale deperimento d'uso.

11.2 Il Conduttore dovrà provvedere alla sola ordinaria manutenzione dell'unità immobiliare locata, senza diritto di rimborso od indennizzo del Locatore.

11.3 Si precisa che, qualora il Conduttore non provveda tempestivamente all'ordinaria manutenzione dell'unità immobiliare locata, il Locatore potrà eseguire le riparazioni imputando il relativo costo al Conduttore, con obbligo di rimborso entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta riparazione.

11.4 Gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria faranno, invece, carico al Locatore.

12. CERTIFICAZIONI IMPIANTI.

12.1 E' a carico del Conduttore ogni responsabilità per gli ampliamenti, modifiche e trasformazioni che il medesimo effettui sugli impianti (elettrico, di riscaldamento ecc.), nonché per la manutenzione ordinaria degli stessi.

12.2 Il Conduttore si obbliga ad effettuare, a cadenza annuale, la manutenzione ordinaria della caldaia, aggiornando il relativo libretto consegnato ad inizio locazione, che, a sua volta, dovrà essere riconsegnato al Locatore a fine locazione, vidimato come per legge.

12.3 Al termine della locazione il Conduttore, nel caso avesse eseguito ampliamenti, modifiche e trasformazioni agli impianti, dovrà consegnare al Locatore idoneo certificato, attestante la conformità degli impianti esistenti alla normativa vigente; in difetto di ciò, il Locatore agirà di propria iniziativa a mezzo di impresa abilitata, addebitando le spese conseguenti al Conduttore.

12.4 Per eventuali adeguamenti dei suddetti impianti, in forza di leggi o normative entrate in vigore successivamente alla data odierna, le Parti si regoleranno come previsto da tali nuove normative.

12.5 Nel caso in cui gli adeguamenti siano posti a carico del Locatore, lo stesso potrà addebitare la spesa al Conduttore nella misura massima consentita per legge.

13. MANCATO GODIMENTO PER RIPARAZIONI.

14.1 Il Locatore potrà far eseguire, sia all'intero stabile che all'unità locata, lavori di riparazione e miglioramento, purché urgenti e non differibili, senza che il Conduttore possa opporsi o pretendere la riduzione del canone. In caso di lavori straordinari, ma privi del carattere di urgenza ed indifferibilità, si renderà necessario, prima della loro esecuzione, il raggiungimento di un preventivo accordo scritto tra le Parti.

14. DIVIETO DI SUBLOCAZIONE.

14.1 Il Conduttore non può cedere il contratto di locazione, né sublocare, totalmente o parzialmente, l'unità immobiliare locata. Il Conduttore indicherà al Locatore, ad ogni effetto di legge, la persona fisica che usufruirà dei locali.

14.2 L'inosservanza del presente patto produrrà *ipso jure* la risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.

15. REGOLAMENTO CONDOMINIALE.

15.1 Il Conduttore dichiara di conoscere ed accettare, come parte integrante del presente contratto, tutte le condizioni contenute nel Regolamento Condominiale, la cui copia verrà consegnata al Conduttore unitamente al presente contratto di locazione registrato.

16. DIVIETI.

16.1 E' fatto divieto per il Conduttore di occupare con materiali o oggetti vari, anche solo temporaneamente, le parti di uso comune, nonché di porre fissi e infissi o di installare antenne radio o TV, senza il preventivo consenso del Locatore; così come è fatto espresso divieto al Conduttore di compiere atti che possano recare danno o disturbo alla proprietà, ai condomini o ai terzi.

17. REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO.

17.1 Le spese di registrazione del presente contratto saranno corrisposte in parti eguali.

17.2 In caso di risoluzione anticipata del contratto, l'imposta sarà a carico del Conduttore.

18. VISITA DEI LOCALI.

19.1 Durante la locazione, il Locatore o suo incaricato potranno visitare l'unità immobiliare locata, per costatarne le modalità d'uso o per la verifica degli impianti, previo preavviso al Conduttore. In caso di messa in vendita o di trattative per una nuova locazione dell'unità immobiliare, il Conduttore si obbliga a consentire la visita dell'unità immobiliare da parte degli aspiranti acquirenti o conduttori, previo congruo preavviso.

19. RICONSEGNA DELL'IMMOBILE.

19.1 In caso di ritardata riconsegna dell'unità immobiliare alla scadenza contrattuale pattuita e fino all'effettivo rilascio, sarà dovuta dal Conduttore una indennità di occupazione di importo pari al canone di locazione, comprensivo dell'aggiornamento di cui all'art. 7, che precede; saranno inoltre dovuti gli oneri accessori, mentre il risarcimento di eventuali maggiori danni resterà disciplinato dell'art. 6, comma 6, L. 431/98.

20. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

20.1 Il contratto di locazione si risolverà di diritto ai sensi dell'articolo 1456 c.c., salvo il risarcimento dei danni, nell'ipotesi in cui il Conduttore: (i) ritardi od ometta il pagamento anche di un solo canone di locazione, (ii) ritardi od ometta il pagamento degli oneri accessori ex art. 7 del presente contratto; (iii) violi gli obblighi stabiliti dai seguenti articoli: 3 (destinazione dei locali), 10 (responsabilità per il deterioramento dell'immobile), 12 (certificazione degli impianti), 14 (disciplina della sublocazione), 16 (vari divieti da rispettare).

20.2 Tutte le clausole hanno altresì carattere essenziale e formano un unico ed inscindibile contesto sicché, per patto espresso, la violazione anche di una sola di dette clausole darà diritto al Locatore di chiedere la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni.

21. ELEZIONE DI DOMICILIO.

21.1 A tutti gli effetti, anche in ipotesi di procedure esecutive, il Conduttore dichiara di eleggere domicilio presso la sede dell'Azienda ULSS n. 8 Berica, Viale Rodolfi, 37 36100 – Vicenza.

22. AUTORIZZAZIONE COMUNICAZIONE DATI.

22.1 A norma del Reg. UE n. 2016/679, il Conduttore autorizza il Locatore a comunicare a terzi i loro dati personali in relazione agli adempimenti connessi con il rapporto di locazione.

23. CLAUSOLA ATTESTAZIONE PRESTAZIONE ENERGETICA.

23.1 Il Conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, corrispondente all'attestazione della prestazione energetica degli edifici (art. 6, D.lgs. 192/2005).

24. RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE.

24.1 Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda alle norme del c.c., alle altre leggi in vigore ed agli usi e consuetudini locali in tema di Locazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Arzignano,

Il Locatore_____

Il Conduttore_____

A norma degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano specificatamente le clausole contenute nei patti:

- n. 2 (divieto di modifiche all'immobile)
- n. 3 (destinazione dell'immobile)
- n. 7 (oneri accessori)
- n. 8 (morosità per i mancati pagamenti anche parziali del canone)
- n. 10 (assunzione di responsabilità)
- n. 11 (stato dei locali - manutenzione ordinaria e straordinaria della cosa locata)
- n. 12 (certificazione degli impianti);
- n. 13 (mancato godimento per riparazioni);
- n. 14 (divieto di sublocazione)
- n. 17 (registrazione contratto)
- n. 18 (visita dei locali)
- n. 19 (ritardata consegna dell'immobile)
- n. 20 (applicazione della clausola risolutiva espressa);
- n. 21 (elezione del domicilio fiscale)
- n. 23 (attestazione energetica)

Arzignano,

Il Locatore_____

Il Conduttore_____

Agenzia del Territorio
CATASTO FABBRICATI
Ufficio Provinciale di
Vicenza

Dichiarazione protocollo n. _____ del _____
Planimetria di u.i.u. in Comune di Arzignano
Via Kennedy

civ. SNC

Identificativi Catastali:

Sezione:
Foglio: 2
Particella: 1316
Subalterno: 68


Compilata da:
Castegnaro Paolo
Isoritto all'albo:
Geometri

Prov. Vicenza

N. 1464

Scheda n. 1

Scala 1:200



PIANO SETTIMO